



# **Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFI)**

## **Modifica del 26 luglio 2018**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 133 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>1</sup>  
sull'infrastruttura finanziaria,

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015 sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

*Art. 133 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 97 LInFi non si applica fino al 31 agosto 2019 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l'articolo 87.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 agosto 2018.

26 luglio 2018

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

<sup>1</sup> RS 958.11  
<sup>2</sup> RS 831.40

